

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 21 ottobre 2009 indirizzata alla Banca, la ricorrente, per il tramite del proprio avvocato, lamentava di essersi recata presso la filiale della stessa Banca per chiedere il pagamento delle somme risultanti da alcuni vaglia cambiari del Banco di Sicilia, emessi in data 25 giugno 2003, e di aver appreso successivamente da un funzionario che i vaglia erano stati devoluti al Ministero dell'Economia e delle Finanze senza alcuna ulteriore spiegazione. La ricorrente chiedeva, quindi, la restituzione delle somme portate dai titoli cambiari, rilevando che, ove la devoluzione dei predetti vaglia fosse stata eseguita in applicazione della disciplina sui conti dormienti di cui al D.P.R. 116/2007, la stessa sarebbe stata illegittima.

Inoltre, la ricorrente, con nota del 3 dicembre 2009 di integrazione del reclamo, evidenziava che, secondo le norme in materia di depositi dormienti, la devoluzione delle



somme al Ministero dell'Economia e delle Finanze era altresì illegittima perché non le era stata inviata alcuna comunicazione al fine di provocare un'interruzione della prescrizione.

La Banca, con nota del 4 gennaio 2010 sosteneva che i vaglia cambiari del Banco di Sicilia erano assimilabili agli assegni circolari con la conseguenza che, non essendo stati riscossi nel termine di prescrizione triennale, andavano rimessi, ai sensi dell'art. 4 della L. 190/2008, al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inoltre, la Banca evidenziava l'inesistenza di obblighi informativi verso la ricorrente, la quale, comunque, avrebbe potuto richiedere la restituzione dell'importo portato dai vaglia cambiari al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Seguiva tra le parti una breve corrispondenza con la quale si ribadivano le rispettive posizioni, aggiungendosi soltanto da parte della ricorrente, con la raccomandata del 18 gennaio 2010, che i vaglia cambiari era stati rilasciati dalla Filiale di Paceco del Banco di Sicilia in "*sostituzione di un libretto di deposito al portatore*" in quanto la Filiale non aveva a disposizione delle somme per liquidarne l'importo senza aver provveduto ad informare la ricorrente "*delle condizioni contrattuali o di legge applicabili a tale fattispecie*".

Con nota del 10 maggio 2010, la ricorrente inoltrava ricorso all'ABF con il quale, dopo aver riassunto la vicenda e le proprie ragioni, chiedeva al Collegio di accogliere la domanda di "*rimborso da parte del Banco di Sicilia della somma di € 16.450,22 di cui ai vaglia cambiari, erroneamente devoluti al MEF, oltre agli interessi maturati fino alla data di restituzione e alle spese legali da quantificarsi in separata sede, nonché di prendere gli opportuni provvedimenti in relazione alla violazione delle norme in tema di trasparenza*".

La Banca, in data 8 luglio 2010, presentava le proprie controdeduzioni con le quali riportava le argomentazioni già esposte avverso il reclamo e chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.

Tali note sono state trasmesse dalla segreteria tecnica alla ricorrente.

DIRITTO

Dispone l'art. 106 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 (c.d. legge assegno) che si applicano ai vaglia cambiari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia le disposizioni, dettate per l'analogo titolo dell'istituto di emissione, ad eccezione di quelle degli artt. 89 e 91 e di quelle sull'ammortamento, essendo in quest'ultimo caso applicabili le norme dell'art. 86 in tema di assegno circolare e non quelle dell'art. 96 dettate per il vaglia cambiario dell'istituto di emissione.



I vaglia cambiari dei citati Banche meridionali possono essere, quindi, definiti in base alla nozione dell'art. 87 legge assegno sul vaglia cambiario dell'istituto di emissione, quali titoli di credito all'ordine pagabili a vista presso qualsiasi filiale della banca.

Come emerge da questa definizione, i vaglia cambiari dei Banche meridionali presentano le stesse caratteristiche strutturali e funzionali dell'assegno circolare definito dall'art. 82 legge assegno quale titolo di credito all'ordine pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente (per la sostanziale equiparazione dei vaglia cambiari in discorso agli assegni circolari vedi L. Buttarò, voce *Assegno*, II), *Assegno circolare e altri titoli bancari*, in *Enc. Giur. Treccani*, vol. III, Roma 1988 p. 11 e la bibliografia ivi citata).

D'altronde, a parte la denominazione, identici sono i requisiti di validità previsti dall'art. 88 per i vaglia in questione e dall'art. 83 per l'assegno circolare. Le uniche differenze di nota sul piano della disciplina consistono nel termine di presentazione per il pagamento (che per i vaglia cambiari dei Banche meridionali è di un anno dalla data di emissione in ragione del rinvio alle norme sul vaglia cambiario ordinario - v. artt. 90 legge assegno e 39 legge cambiaria - in luogo dei 30 giorni previsti dall'art. 84 l. assegno per l'assegno circolare) e nel termine di prescrizione (che per il vaglia cambiario è di tre anni a decorrere dalla data di scadenza, art. 94 legge cambiaria, cioè, essendo il vaglia un titolo di credito a vista, dalla presentazione o dalla infruttuosa scadenza del termine di presentazione) mentre per l'assegno circolare è di tre anni dall'emissione, art. 84 l. assegno.

Si tratta, tuttavia, di differenze di disciplina minime e non condivise (v. F. Martorano, *Lineamenti generali dei titoli di credito e dei titoli cambiari*, Napoli, 1979, p. 550, il quale ritiene più coerente alla funzione del titolo la disciplina dell'assegno circolare per quanto attiene il termine di presentazione), inidonee a differenziare sul piano funzionale l'assegno circolare dai vaglia cambiari del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia i quali, è bene precisare, nemmeno possiedono quelle peculiarità che - in particolare alla luce degli artt. 89 e 91 legge assegno - risulta consentito individuare per il vaglia cambiario dell'istituto di emissione.

L'art. 1, comma 345 ter, legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all'art. 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno, sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 343 (istituto per indennizzare i risparmiatori che investono nel mercato finanziario vittime di frodi) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del fondo il diritto



del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

La disposizione riportata si riferisce espressamente ai soli assegni circolari. Va, quindi, indagato se – come implicitamente sostiene la Banca resistente – sia possibile una interpretazione estensiva dell'art. 345 ter l. 23 dicembre 2005 n. 266, che porti a ritenere esistente un obbligo di versamento al Fondo citato anche dei vaglia cambiari del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli non riscossi nel termine di prescrizione previsto per tali titoli.

La risposta ad avviso del Collegio non può che essere positiva vuoi perché, si è visto, i vaglia cambiari in discorso hanno le stesse caratteristiche strutturali e funzionali degli assegni circolari, vuoi perché la devoluzione dei predetti vaglia al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia risponde alla *ratio* della disposizione di cui all'art. 345 ter, l. 23 dicembre 2005 n. 266, vuoi soprattutto perché una diversa interpretazione porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento. Con riguardo a quest'ultimo aspetto va, infatti, ricordato che il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia hanno perso la natura di istituti di diritto pubblico ed appartengono, ormai, a grandi gruppi bancari privati, i quali potrebbero emettere e offrire alla clientela titoli in tutto e per tutto analoghi agli assegni circolari, ma denominati diversamente, sottratti alla disposizione di cui all'art. 345 ter l. 23 dicembre 2005 n. 266, ed acquisire un ingiustificato vantaggio competitivo sulla concorrenza: potrebbero, in particolare, continuare ad impiegare somme di cui altre Banche devono, invece privarsi, da un lato, e offrire alla clientela titoli che non vanno versati al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia, da l'altro.

Nel caso di specie, la Banca ha, quindi, correttamente rimesso al Fondo di cui all'art. 343 l. 23 dicembre 2005 n. 266 gli importi dei vaglia cambiari. Ciò, tuttavia, non esclude che la Banca dovrà cooperare con il ricorrente, ponendo in essere ogni atto di propria competenza, necessario affinché questi possa ottenere dal Fondo citato la restituzione dei relativi importi.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 1060 del 11 ottobre 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI